

STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituito un Consorzio, ai sensi degli art. 2602 e seguenti del Codice Civile, che assume la denominazione: - CONSORZIO PER LA VALORIZZAZIONE E LA TUTELA DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA "TERRA DI BARI" in sigla - CONSORZIO OLIO D.O.P. "TERRA DI BARI" (di seguito: Consorzio)

ART. 2 - DURATA

La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata dall'assemblea dei consorziati salvo il diritto di recesso dei consorziati dissenzienti. Il Consorzio potrà anche essere sciolto prima della scadenza del termine nei modi indicati all'articolo 2611 del Codice Civile ed al successivo articolo 29 del presente Statuto.

ART. 3 - SEDE

Il Consorzio ha la sua sede legale ed amministrativa in Bari in Corso Cavour n.2 presso Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.

Per il conseguimento dei suoi scopi sociali può costituire filiali, succursali, sedi operative, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero.

ART. 4 - REQUISITI DEI CONSORZIATI

Possono essere ammessi al Consorzio tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo autorizzato ed appartenenti alle categorie individuate in conformità all'art.14 della Legge 21 Dicembre 1999 n.526 e dai Decreti di attuazione del 12 aprile 2000, gli olivicoltori, i molitori e gli imbottiglieri riconosciuti ed operanti nella filiera della DOP Terra di Bari, in forma singola o associata. Chi intende far parte del Consorzio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto disposto dall'art.7 del presente Statuto.

ART. 5 - SCOPI E FACOLTA'

Il Consorzio non persegue fini di lucro e si prefigge di:

- 1) promuovere l'applicazione del disciplinare di produzione della DOP Terra di Bari registrata con Reg. (CE) n.2325 del 24 novembre 1997; assicurarne la conservazione e proporre di esso eventuali modifiche od implementazioni da sottoporre all'approvazione da parte del Ministero delle Politiche

Agricole Alimentari e Forestali (art.53 comma 15 legge 24 aprile 1998 n.128, così come modificato dall'art.14 legge 21 dicembre 1999 n. 526);

2) tutelare, promuovere, valorizzare e curare gli interessi generali della denominazione di origine protetta Terra di Bari anche attraverso l'informazione del consumatore;

3) avanzare proposte di disciplina regolamentare, anche in attuazione del disciplinare registrato, e svolgere compiti consultivi relativi alla DOP Terra di Bari;

4) promuovere il miglioramento delle caratteristiche qualitative che ne hanno accreditato la denominazione sui mercati nazionali ed esteri;

5) costituire, detenere ed utilizzare a tutti i fini previsti dal presente statuto il marchio consortile che identifica l'appartenenza al Consorzio dei soggetti regolarmente inseriti nel sistema di controllo;

6) operare la scelta dell'organismo di controllo privato autorizzato, conformemente a quanto disposto dal regolamento 510/06 e contribuire ad assicurare l'applicazione del sistema di controllo a tutti i soggetti che operano nel ciclo produttivo descritto e regolamentato nel disciplinare registrato;

7) conseguire ed espletare l'incarico di tutela e vigilanza, in qualità di organo abilitato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. A tal fine si può avvalere di agenti vigilatori incaricati da altri consorzi di tutela;

8) estendere in Italia ed all'estero la conoscenza e la diffusione della DOP Terra di Bari, nonché delle sue caratteristiche di qualità e di pregio, svolgendo ovunque apposita propaganda ed opera di informazione anche riferita alla sua filiera produttiva;

9) favorire ed eventualmente aderire a tutte le iniziative atte a promuovere ed agevolare la vendita e l'esportazione da parte dei produttori e che, comunque, possano produrre vantaggi agli stessi ed alla affermazione della DOP;

10) supportare i consorziati nel perfezionamento costante del risultato produttivo, dando loro informazioni, direttive, assistenza ed ausili tecnici e scientifici;

11) definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate all'assicurazione del mantenimento dell'elevato standard qualitativo fissato dalla disciplina di produzione in termini di sicurezza igienicosanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato, anche promuovendo l'allestimento di sistemi di qualità consortili e di linee guida per il miglioramento qualitativo del prodotto;

12) tutelare e difendere in tutti i modi, anche in sede giudiziaria, in Italia e all'estero la DOP Terra di Bari;

13) assistere i soci consorziati, in ogni questione di interesse comune;

- 14) vigilare affinché, da parte di chiunque, non vengano usati indebitamente, abusivamente od illegittimamente la denominazione protetta Terra di Bari e/o il marchio Consortile, affinché non vengano usati nomi, denominazioni, diciture e simboli comunque atti a trarre in inganno l'acquirente od il consumatore;
- 15) promuovere intese tra i consorziati comunque atte a valorizzare la produzione DOP od accrescerne la rinomanza e la conoscenza;
- 16) assistere i soci consorziati, con consulenze adeguate, nella partecipazione a mostre, fiere, mercati e manifestazioni in Italia ed all'estero prevalentemente volte a promuovere e valorizzare la DOP;
- 17) partecipare o aderire ad enti ed istituzioni che si propongono il conseguimento di scopi analoghi a quelli del Consorzio, tra cui in particolare la promozione e valorizzazione degli oli extravergini di oliva a DOP;
- 18) costituire o assumere partecipazioni in organismi che abbiano come finalità sociali la promozione, la valorizzazione degli oli di qualità.

ART. 6 - DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

Ai fini del presente statuto, per olio extravergine di oliva DOP si intende il prodotto che risponda ai requisiti e alle condizioni stabiliti nel disciplinare di produzione vigente, certificato come tale ai sensi dell'articolo 10 del Reg. (CE) 510/06, la cui preparazione avviene in osservanza delle prescrizioni del citato Disciplinare di produzione e della normativa nazionale.

ART. 7 - FORMALITA' DI AMMISSIONE ED OBBLIGHI PER I SOCI

La domanda di ammissione al Consorzio di cui sopra all'art.4, deve essere indirizzata per iscritto al Consiglio di Amministrazione e deve contenere, oltre all'elenco dei requisiti per l'ammissione che il richiedente afferma di possedere, anche un'esplicita dichiarazione di conoscere e di accettare senza riserve le disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e di tutte le deliberazioni, in precedenza adottate dagli organi del Consorzio. Alla domanda di ammissione deve essere allegata, inoltre, copia di attestato di iscrizione all'Organismo di controllo incaricato dal Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

ART. 8 - OBBLIGHI PER TUTTI I CONSORZIATI

Tutti i consorziati, al momento della richiesta di adesione, assumono e sottostanno all'impegno:

- 1) di osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni emanate per il conseguimento degli scopi consortili, in particolare in esecuzione di funzioni delegate dallo Stato, e le disposizioni di cui all'ordinamento vigente in materia di produzione ed etichettatura;
- 2) di versare i contributi di ammissione nelle forme e nella misura stabilite dallo statuto oltre a tutti gli altri contributi (straordinari, ordinari annuali, ecc) stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente statuto;
- 3) di non chiedere, per la durata del Consorzio, la divisione del fondo consortile;
- 4) di non promuovere la costituzione e a non far parte di altri consorzi costituiti per la tutela della DOP Terra di Bari;
- 5) di sottoporre al collegio arbitrale di cui al successivo articolo 30 tutte le controversie con il Consorzio ed in particolare le questioni di cui ai successivi artt. 13 e 14, fatta salva la possibilità di adire l'autorità giudiziaria ordinaria;
- 6) di denunciare tempestivamente al Consorzio ogni variazione delle forme di esercizio dell'impresa consorziata e dei soggetti autorizzati a rappresentarla in seno al Consorzio;
- 7) di permettere all'organismo di certificazione di trasmettere al Consorzio l'esito delle verifiche ispettive inerenti i dati della produzione aziendale e lo stato di conformità delle unità produttive;
- 8) per le cooperative è fatto obbligo di comunicare al Consorzio entro il 31 gennaio i nominativi dei propri associati inseriti nel sistema di controllo.

ART. 9 - MODALITA' DI AMMISSIONE, DURATA DEL CONTRATTO, RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione delibera sull'ammissione di coloro che presentano la relativa domanda entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della domanda medesima. L'eventuale delibera di ammissione dovrà essere comunicata al richiedente, unitamente all'indicazione dell'importo della quota di ammissione che dovrà essere versata entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione. La delibera che rigetta l'istanza di ammissione deve essere motivata. L'aspirante consorziato, in questo caso, potrà ripresentare la domanda non prima di dodici mesi. L'impegno del socio di far parte del Consorzio è a tempo indeterminato. I consorziati, oltre a quanto previsto dall'art. 2, potranno recedere dal Consorzio previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Consiglio di Amministrazione.

Il recesso acquista efficacia dal momento in cui il Consorzio di Tutela ne ha conoscenza; dallo stesso momento il recedente decade da qualunque carica e da eventuali incarichi ricevuti. Il socio receduto rimane comunque obbligato ad assolvere agli impegni pecuniari assunti durante l'esercizio finanziario in corso. Il Consorzio di Tutela rigetta la richiesta di ammissione nel caso in cui il

soggetto richiedente non risulti iscritto al sistema di controllo dell'Organismo incaricato, il soggetto svolga attività incompatibili con quelle svolte dal Consorzio di Tutela, il richiedente abbia palesemente dimostrato l'intenzione di avversare l'attività del Consorzio. Ciascun consorziato escluso o receduto non avrà diritto ad alcun rimborso, indennizzo o restituzione di qualsiasi natura. La quota associativa del consorziato receduto o escluso rimarrà nel fondo consortile. Il Consorziato escluso o receduto dovrà comunque cessare immediatamente l'utilizzo dei contrassegni e dei marchi consortili. In caso di trasferimento di Azienda per atto tra vivi, il nuovo titolare subentra nel contratto di Consorzio con l'approvazione dell'organo amministrativo. In caso di trasferimento di Azienda a seguito di successione, gli eredi subentrano di diritto nel contratto di Consorzio e nei relativi diritti ed obblighi. Tutte le modificazioni relative ai soggetti del contratto di Consorzio per ammissioni, recesso, esclusioni, trasferimenti d'azienda, devono essere iscritte in apposito Libro dei Soci a cura del Consiglio di Amministrazione entro dieci giorni dalla data in cui dette modificazioni si sono verificate. Il domicilio legale di ogni consorziato, per ogni rapporto con il Consorzio, si intende a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci di cui sopra.

ART. 10 - COSTI, CONTRIBUTI E ONERI CONSORTILI - PREROGATIVE DEI CONSORZIATI

I costi derivanti dalle attività attribuite al Consorzio ai sensi dell'articolo 53 comma 15 della L.128/98, così come modificata dall'art.14 della L.526/1999 e dal funzionamento del Consorzio nell'ambito del perseguimento di tutti gli scopi di cui al presente statuto, sono determinati dal Consiglio di Amministrazione e sono posti a carico di tutti soggetti riconosciuti ed operanti nel sistema di filiera della DOP Terra di Bari consorziati, e non consorziati limitatamente alla categoria di soggetti di cui all'art. 4 del D.M. n.61413 del 12 aprile 2000 conformemente al D.M. n.410 del 12 settembre 2000, proporzionalmente alla quantità di prodotto controllato e certificato dall'organismo di controllo.

Contributi ed oneri sono costituiti:

- a) dal contributo di ammissione, determinato ogni anno entro il 31 dicembre per l'anno successivo dal Consiglio di Amministrazione, che viene fatto confluire al fondo consortile;
- b) dal contributo annuale commisurato alla quantità di prodotto controllato e/o certificato dall'Organismo di controllo incaricato (per i produttori olive certificate, per i molitori olio derivante dalla frangitura delle olive certificate, per gli imbottiglieri olio imbottigliato). In caso di mancata produzione la quota annuale sarà fissata dall'Assemblea. La quota da porre a carico di ciascuna categoria non può superare la percentuale di rappresentanza fissata dall'art. 18 del presente statuto;

- c) dai proventi derivanti da servizi resi ai consorziati;
- d) da contributi in conto gestione di enti pubblici o privati;
- e) da contributi di eventuali soggetti facenti parte della DOP non iscritti al consorzio, nei limiti sopra indicati.

I consorziati hanno diritto a tutte le prerogative derivanti dal presente statuto ed in particolare:

- 1) di qualificarsi quali appartenenti al Consorzio per la valorizzazione e la tutela dell'olio extravergine di oliva a Denominazione di Origine Protetta Terra di Bari, nei limiti e nei modi previsti dal presente statuto;
- 2) di esercitare l'elettorato attivo e passivo;
- 3) di essere aggiornati sulle attività del Consorzio visionando i verbali del Consiglio di Amministrazione presso l'Ufficio Amministrativo.

ART. 11 - NATURA DEL MARCHIO CONSORTILE

Il marchio del Consorzio contraddistingue le confezioni di olio extravergine di oliva a Denominazione di Origine Protetta Terra di Bari prodotte dai consorziati che sono in possesso dei requisiti di legge. Il Consorzio ha la proprietà del marchio consortile secondo l'ordinamento vigente, custodisce le matrici e ne autorizza l'applicazione con modalità conformi alle prescrizioni del presente statuto e degli eventuali regolamenti di attuazione. Il Consorzio può procedere alla registrazione di ulteriori marchi e/o contrassegni distintivi qualora si ritenessero necessari per la sua attività.

ART. 12 - USO DEL MARCHIO CONSORTILE

E' vietato ai consorziati di fare del marchio consortile un uso diverso da quello previsto dall'ordinamento vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti consortili.

E' consentito riprodurre il marchio consortile, su carta da lettera, stampati, confezioni, usarlo in pubblicità e promozioni, salve le prescrizioni generali e di legge e previa autorizzazione scritta da parte del Consorzio.

Entro 6 (sei) mesi dalla data di approvazione del presente statuto, tutti gli utilizzi del marchio, in corso alla stessa data, devono essere oggetto di verifica ed autorizzazione da parte del Consorzio. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle modalità di utilizzo del marchio consortile da parte degli associati.

ART. 13 - SANZIONI CONSORTILI

In caso di infrazioni alle disposizioni dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni o delle delibere degli organi sociali, il Presidente invita il consorziato inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca il Consiglio di Amministrazione per i conseguenti provvedimenti e per stabilire specifiche sanzioni previste da un eventuale regolamento interno e dal D.Lgs. n.297/2004. Il Presidente comunica al consorziato la delibera del Consiglio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Resta fermo quanto previsto all'articolo 14 del presente Statuto.

ART. 14 - ESCLUSIONE DEL CONSORZIATO

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare in qualunque momento l'esclusione del consorziato nei casi in cui il consorziato stesso:

- a) abbia perduto anche uno solo dei requisiti essenziali per l'ammissione al Consorzio;
- b) sia dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- c) non abbia provveduto nei termini stabiliti al pagamento di tutto o di parte dell'importo della quota del capitale consortile sottoscritto, della quota di iscrizione o della quota annuale o di altre somme per le quali è stato accertato l'obbligo di pagamento;
- d) si sia reso inadempiente verso il Consorzio per le obbligazioni da questo assunte, su sua richiesta, in suo nome e per suo conto;
- e) abbia arrecato comprovato nocumento con atti o condotta agli interessi del Consorzio, all'immagine del prodotto o agli interessi dei produttori;
- f) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni di legge, del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi del Consorzio;
- g) abbia interessi in conflitto a quelli del Consorzio suscettibili di creare un evidente pregiudizio al consorzio medesimo;
- h) non possa più partecipare al conseguimento degli scopi sociali;
- i) abbia fatto in qualsivoglia modo uso illecito, anche a mezzo di contraffazioni e/o riproduzioni non consentite, del marchio, dei segni distintivi del Consorzio o della DOP;
- j) abbia ottenuto indebitamente l'apposizione del marchio consortile su partite non conformi ai fini della DOP Terra di Bari, ovvero abbia agito difformemente dalle previsioni di legge in materia, salvo che l'interessato dimostri la sua buona fede o faccia constatare errori da parte del consorzio o dell'organismo di controllo;
- k) non abbia prodotto, trasformato o imbottigliato olio DOP per tre anni consecutivi o non abbia rispettato gli eventuali regolamenti, le prescrizioni stabilite ed emanate dal Consorzio.

L'esclusione deve essere comunicata al consorziato, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa delibera, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'esclusione può essere impugnata, con effetto sospensivo della stessa, davanti al collegio arbitrale di cui all'articolo 30 del presente Statuto: trascorsi 30 (trenta) giorni senza che sia stata impugnata, la delibera diviene definitiva.

ART. 15 - ELENCO DEI CONSORZIATI

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, da adottarsi entro e non oltre il 31 (trentuno) di marzo di ogni anno, è aggiornato l'elenco dei consorziati in regola con i requisiti del presente statuto. Tale elenco, ordinato in base alle norme previste dal presente statuto circa il funzionamento dell'assemblea dei consorziati, viene messo a disposizione dei consorziati presso la sede amministrativa.

ART. 16 - FONDO CONSORTILE

Il Consorzio non ha scopo di lucro, non svolge né direttamente né indirettamente alcun tipo di attività commerciale e la sua gestione non deve portare al conseguimento né tanto meno alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma. Eventuali sopravvenienze attive ed eventuali plusvalenze patrimoniali costituiranno minor costo di gestione. Il fondo consortile è di ammontare variabile ed è costituito:

1. dal contributo versato da ciascuno dei consorziati alla costituzione del Consorzio;
2. dal contributo di ammissione, versato dai nuovi consorziati all'atto dell'ingresso nel Consorzio, come previsto all'articolo 10;
3. da donazioni, lasciti ed atti di liberalità di persone fisiche o enti anche pubblici;
4. dagli avanzi di gestione che non siano destinati dall'assemblea dei consorziati a specifici fondi di riserva.

I fondi di riserva sono indivisibili e non possono pertanto essere distribuiti, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita del Consorzio che all'atto del suo scioglimento. E' vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio, di ogni genere e sotto qualsiasi forma, ai consorziati anche in caso di scioglimento del Consorzio.

ART. 17 - ORGANI CONSORTILI

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea dei Consorziati;

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale.

ART. 18 - RAPPRESENTANZA NEGLI ORGANI DEL CONSORZIATO

Sulla base delle attività svolte, i consorziati sono ripartiti nelle tre categorie di riferimento della filiera, così descritte:

1. Olivicoltori;
2. Molitori;
3. Imbottigliatori.

Ogni categoria ha diritto di essere rappresentata negli organi consortili in quanto partecipe della filiera DOP Terra di Bari. Ai sensi del citato D.M. n.61414 del 12 aprile 2000:

- alla categoria degli olivicoltori competerà una percentuale minima di rappresentatività pari al 66% (sessantasei per cento);
- alla categoria dei molitori competerà una percentuale massima del 17% (diciassette per cento);
- alla categoria degli imbottigliatori competerà una percentuale massima del 17% (diciassette per cento).

Resta inteso che le predette percentuali minime e massime verranno applicate, ai sensi del summenzionato D.M. 12 aprile 2000, qualora ciascuna categoria fosse costituita dalla totalità degli operatori della categoria medesima all'interno della filiera dell'olio extravergine di oliva. Qualora ciò non avvenisse le percentuali minime e massime indicate verranno proporzionalmente ridotte. I dati necessari per il predetto calcolo della rappresentanza delle figure della filiera produttiva dell'olio extravergine di oliva sono annualmente determinati dal Consiglio di Amministrazione secondo le informazioni fornite e validate dall'organismo di controllo autorizzato dal MIPAAF per la DOP in oggetto.

ART. 19 - ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati in regola con il versamento della quota di partecipazione, della quota di iscrizione, delle quote annuali e delle altre somme dovute a qualsiasi titolo, al Consorzio.

Ogni consorziato ha diritto nell'ambito dell'Assemblea ad esprimere il proprio voto.

Il valore del voto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 12 aprile 2000 ("Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali nei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e indicazione geografiche protette"), deriva dal rapporto tra quantità di prodotto

certificato del quale il votante dimostri l'attribuzione e la quantità complessivamente conforme o certificata dall'organismo di controllo per ciascuna categoria.

Pertanto:

- a) il 66% (sessantasei per cento) dei voti sarà attribuito ai soggetti appartenenti alla categoria olivicoltori;
- b) il 17% (diciassette per cento) dei voti sarà attribuito ai soggetti appartenenti alla categoria molitori;
- c) il 17% (diciassette per cento) dei voti sarà attribuito ai soggetti appartenenti alla categoria degli imbottigliatori.

L'Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio, od in altro luogo deciso dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente, quando questi lo ritiene opportuno, o su richiesta scritta di almeno un quinto dei consorziati o, negli altri casi previsti dalla legge, con lettera raccomandata o mediante un avviso di convocazione da pubblicare su un giornale quotidiano a diffusione regionale e da affiggere nella sede del Consorzio, nelle sedi delle cooperative, dei molitori e degli imbottigliatori associati almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma o fax o per posta elettronica da inviare almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio. In caso di assenza o impedimento, l'Assemblea stessa eleggerà il proprio Presidente. Le funzioni di Segretario saranno svolte da un incaricato nominato dal Presidente dell'Assemblea sempre che il verbale non debba essere redatto da un Notaio. Il verbale va sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. Le votazioni per alzata di mano si intendono valide solo se si fa riferimento al valore del voto espresso dal singolo socio.

ART. 20 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva la situazione patrimoniale con il conto dei profitti e delle perdite;
- b) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) determina il contributo annuo (art. 10 lettera b);
- d) impartisce le direttive generali di azione del Consorzio e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla Legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;

e) nomina i componenti del Collegio Sindacale;

f) nomina, se ritenuto necessario, un comitato esecutivo e/o un Direttore Generale stabilendone i poteri ed i compensi;

g) determina compensi e/o rimborsi spese attribuibili all'organo amministrativo e le rispettive modalità di ripartizione di detti costi tra i consociati ed i soggetti non associati previsti dalla normativa vigente;

h) sulla richiesta di ulteriori erogazioni pecuniarie da parte dei soci al fine di finanziare eventuali progetti di promozione e valorizzazione per la parte non coperta da finanziamenti pubblici.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti validi ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei consorziati presenti e/o rappresentati.

Le deliberazioni sia in prima e sia in seconda convocazione sono valide se assunte con la maggioranza assoluta dei voti spettanti ai consorziati presenti e/o rappresentati.

ART. 21 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti e/o rappresentati tanti consorziati che rappresentino la maggioranza dei voti validi e in seconda convocazione con almeno 1/3 (un terzo) di essi. Le deliberazioni sia in prima e sia in seconda convocazione sono prese a maggioranza dei voti validi espressi dai consorziati presenti e/o rappresentati. Le deliberazioni che abbiano ad oggetto la modifica dello statuto, la proroga della durata del Consorzio, lo scioglimento anticipato del Consorzio e la nomina dei liquidatori, sono adottate sia in prima, sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti validi.

Spettano all'Assemblea straordinaria i seguenti poteri:

1. deliberare le modifiche al presente Statuto, da sottoporre per l'approvazione al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
2. deliberare sullo scioglimento e la liquidazione del Consorzio nominando e definendo i poteri dei liquidatori;
3. svolgere ogni altra funzione che rientra negli scopi statutari, non attribuita ad altri organi consortili e sottoposte al Consiglio di Amministrazione.

ART. 22 - RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

Il consorziato può farsi rappresentare in caso di impedimento da un altro consorziato con delega scritta da conservarsi da parte del Consorzio. Ogni consorziato può rappresentare al massimo due consorziati.

ART. 23 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di nove a un massimo di dodici componenti, scelti fra i consorziati o legali rappresentanti di soci consorziati.

L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio. La nomina dei componenti del Consiglio da parte dell'Assemblea, deve avvenire nel rispetto delle percentuali di rappresentatività indicate nell'art. 18 del presente Statuto. Le modalità di votazione per l'elezione dei componenti saranno le seguenti:

a) il voto è espresso in modo segreto;

b) almeno cinque giorni prima della riunione dell'assemblea convocata per l'elezione ciascun socio può depositare presso la sede del Consorzio una lista di candidati, per ogni categoria con non più di sei nominativi per la categoria degli olivicoltori e due nominativi per le restanti categorie. Ciascun candidato può figurare solo in una lista. Le votazioni si svolgono utilizzando schede prestampate dal Consorzio su cui vengono menzionate tutte le liste contraddistinte con numero progressivo legato all'ordine di presentazione delle stesse. Le liste riportanti i nominativi dei candidati saranno affisse presso il seggio elettorale. Pertanto ogni elettore manifesta la propria preferenza contrassegnando la lista prescelta; è causa di nullità del voto la presenza sulla scheda di cancellature o di altre indicazioni. Sono eletti tutti i candidati menzionati sulla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Gli amministratori necessari per completare il numero dei componenti il Consiglio, sono i due olivicoltori menzionati nell'ordine in cui sono stati indicati nella seconda lista più suffragata. Nel caso venga presentata una sola lista la designazione dei consiglieri mancanti viene fatta direttamente dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, esclusi quelli che per legge o per Statuto sono demandati all'Assemblea o al Presidente. Provvede ad ogni atto relativo al personale del Consorzio.

Il Consiglio si riunisce nella sede del Consorzio o altrove, purché in provincia di Bari, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda da oltre la metà dei suoi membri. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con comunicazione inviata a mezzo raccomandata o fax o e-mail tre giorni prima al recapito indicato da ciascun Consigliere. Nei casi di urgenza la convocazione dovrà essere inviata almeno un giorno prima a mezzo telegramma, e-mail o fax. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della metà dei suoi

componenti oltre al Presidente, ed il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. A parità dei voti prevale quello del Presidente.

Il verbale della riunione del Consiglio è redatto da una persona all'uopo incaricata dal Presidente. Il Presidente sottoscrive in ogni caso il verbale.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più di uno dei componenti, nella stessa categoria di appartenenza, si procede a norma dell'articolo 2386 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione, con il parere conforme del Collegio dei Sindaci, potrà dichiarare decaduti dalla carica i consiglieri che dovessero risultare assenti a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.

Rientra tra i poteri del Consiglio eleggere il Presidente e due Vice Presidenti.

Ciascun consorziato ha diritto di avere dal Consiglio di Amministrazione notizie sullo svolgimento dell'attività e sugli affari del Consorzio.

Pertanto, fra l'altro, spetta all'organo amministrativo:

- deliberare la convocazione dell'assemblea e curare l'esecuzione delle deliberazioni della stessa;
- deliberare su ammissione, recesso e esclusione di consorziati;
- deliberare sulla quota di ammissione al Consorzio;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo e fissare contributi e tariffe dovute al consorzio dai consorziati per l'espletamento delle sue funzioni;
- deliberare circa la scelta dell'organo di controllo;
- svolgere qualsiasi attività funzionale all'indirizzo della DOP, ivi compresa la adozione di regolamenti specifici approvati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di direttive e prescrizioni, nonché la nomina di qualsiasi commissione o comitato in applicazione delle norme citate e del presente statuto;
- avanzare proposte di disciplina regolamentare, prevedere programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto DOP;
- deliberare con il voto favorevole di almeno l'80% (per cento) dei presenti, che esprima tutte le categorie di soci rappresentate nel consiglio, proposte di modifica al disciplinare di produzione da presentare al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e alle competenti autorità previste per legge, decisioni sull'organizzazione della filiera e sulle materie inerenti i requisiti di ammissibilità delle imprese produttrici al Consorzio;
- adottare e far osservare qualsiasi regolamento relativo all'organizzazione del Consorzio previo esame e conseguente approvazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

- adottare tutti i provvedimenti sanzionatori previsti dal D.Lgs. n.297/2004;
 - compiere tutte le operazioni e gli atti ritenuti idonei per il raggiungimento delle finalità consortili.
- Il Consiglio di Amministrazione uscente continua nell'esercizio dei suoi poteri sino a quando non sia insediato il Consiglio di Amministrazione successivo.

ART. 24 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea, e si compone di tre membri effettivi, tra cui il Presidente del Collegio Sindacale, e di due supplenti, iscritti al Registro dei Revisori di cui al D.Lgs. 88/1992. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio esercita le funzioni di controllo previste dalla legge, vigila sull'osservanza dello Statuto e della normativa civilistica e fiscale.

Al Collegio Sindacale è altresì attribuito la funzione di controllo contabile ex art. 2409 ter.

ART. 25 - IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consorzio e del Consiglio di Amministrazione è nominato da quest'ultimo tra i suoi membri, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea dei consorziati ed il Consiglio di Amministrazione;
- b) da le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi del Consorzio;
- c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dal Codice Civile, dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- d) assume il personale del Consorzio;
- e) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti;
- f) accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente con maggiore anzianità di presenza nella compagine consortile delegato dal Consiglio.

ART. 26 - RAPPRESENTANZA DEL CONSORZIO

Al Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio.

In caso di impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vice Presidente più anziano di età, ovvero al Consigliere più anziano di età.

ART. 27 - REGOLAMENTI INTERNI

L'Assemblea ordinaria approva i regolamenti interni per l'applicazione del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il miglior funzionamento del Consorzio. Tutti i regolamenti acquistano efficacia solamente dopo l'approvazione degli stessi da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

ART. 28 - ESERCIZIO CONSORTILE E CONTO CONSUNTIVO

L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di statuto, provvederà alla compilazione del conto consuntivo dell'esercizio comprendente la situazione patrimoniale ed il rendiconto di gestione del Consorzio. Esso dev'essere comunicato al Collegio Sindacale almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per la convocazione dell'assemblea chiamata alla sua approvazione. Il conto consuntivo è reso disponibile per la consultazione da parte dei soci presso la sede del Consorzio almeno quindici giorni prima del giorno in cui è convocata l'assemblea per l'approvazione dello stesso.

ART. 29 - SCIoglimento

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento del Consorzio, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge. Il fondo residuo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà impiegato nei modi stabiliti dall'assemblea; in ogni caso è vietata qualsiasi distribuzione di utili e/o avanzi ai soci. Qualsiasi eccedenza negativa risultasse dal bilancio finale di liquidazione graverà sui singoli consorziati dividendone l'importo in misura proporzionale al rapporto tra produzione certificata del socio e totale della produzione della DOP con valori riferiti agli ultimi dieci anni antecedenti la data della delibera di liquidazione; qualora si manifestassero fra i consorziati casi di insolvenza, gli importi ad essi relativi verranno ripartiti tra gli altri consorziati.

ART. 30 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E COLLEGIO ARBITRALE

Qualunque controversia che dovesse insorgere tra consorziati o tra Consorzio e consorziati, Amministratori e liquidatori, in dipendenza del presente Statuto potrà essere decisa, facendo salva

la possibilità di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, da un Collegio di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Bari. Gli Arbitri giudicheranno in modo irrituale, senza formalità di procedura. Il Collegio arbitrale dovrà pronunciare il proprio lodo amichevole irrituale entro novanta giorni dalla sua costituzione. Provvederà inoltre alla determinazione delle spese e dei compensi spettanti agli arbitri.

ART. 31 - OBBLIGAZIONI SOCIALI

Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che, a norma del presente Statuto, ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile. Per le obbligazioni assunte dagli organi del Consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi, solidalmente col fondo consortile.

ART. 32 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alle leggi speciali vigenti in materia.